

## Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la Commissione richiede che la Corte annulli la sentenza del Tribunale impugnata, che si pronunci sulla controversia dichiarando irricevibili e/o infondati i ricorsi nella cause T-454/10 e T-482/11 e che condanni le ricorrenti in primo grado alle spese processuali relative al primo grado e a quelle relative alla presente impugnazione.

Questa impugnazione trae origine dal procedimento avviato dalle ricorrenti in primo grado e volto all'annullamento (i) dell'articolo 52, paragrafo 2a e dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione nonché (ii) dell'articolo 50, paragrafo 3 e dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011 della Commissione.

Le ricorrenti in primo grado erano trasformatori di ortofrutticoli che sostenevano che le suddette disposizioni consentissero indirettamente all'Unione di finanziare determinate attività di trasformazione effettuate da organizzazioni di produttori.

Il Tribunale ha giudicato irricevibili le azioni. Il Tribunale ha ritenuto che la concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori il cui prodotto fosse trasformato dalla stessa organizzazione o da un terzo per conto di quest'ultima equivalesse ad una concessione di aiuti per attività di trasformazione che esulava dalle finalità del regolamento unico OCM<sup>(3)</sup>. Il Tribunale ha, altresì, ritenuto che la Commissione non potesse concedere aiuti compiendo una discriminazione a detrimento dei trasformatori non facenti parte di un'organizzazione di produttori e a vantaggio delle organizzazioni di produttori nei limiti in cui effettuano attività di trasformazione.

La Commissione ritiene che il Tribunale, giungendo a tali conclusioni, ha errato sotto tre diversi profili.

Innanzitutto, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore nel dichiarare ammissibili i ricorsi delle ricorrenti in primo grado. La Commissione osserva che le misure di cui trattasi sono misure regolamentari di applicazione generale che richiedono misure di esecuzione da parte degli Stati membri perché possano produrre effetti giuridici. La Commissione fa altresì valere che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che le misure in questione abbiano incidenza diretta nei confronti delle ricorrenti in primo grado. Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale ha sostenuto che la posizione delle ricorrenti in primo grado fosse la stessa dei concorrenti di un beneficiario di un aiuto statale. La Commissione ritiene che codesta conclusione del Tribunale non sia corretta.

Per quanto concerne la questione di merito, la Commissione ritiene che il Tribunale non ha correttamente interpretato le disposizioni del regolamento unico OCM e, in particolare,

non ha tenuto in debita considerazione il potere discrezionale, conferito alla Commissione dal Consiglio, nell'adottare regole di esecuzione per il regolamento unico OCM.

Infine, la Commissione ritiene che il Tribunale non abbia correttamente interpretato il principio di non discriminazione sotto il profilo della sua applicazione nell'ambito di programmi che forniscono aiuti finanziari ai sensi del regolamento unico OCM.

Qualora la Corte dovesse decidere di respingere l'impugnazione, la Commissione chiede che la Corte eserciti il suo potere discrezionale, previsto all'articolo 264 TFUE, per sospendere gli effetti del provvedimento fino al 15 ottobre dell'anno della pronuncia della sentenza. La Commissione richiede un tale provvedimento in modo da assicurare che i suoi effetti vengano applicati in egual misura a tutte le organizzazioni di produttori e che non producano oneri indebiti in capo a queste ultime.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 agosto 2013 — Andreas Grund, in qualità di curatore nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della SR-Tronic GmbH e a./Nintendo Co. Ltd e Nintendo of America Inc.

(Causa C-458/13)

(2013/C 344/74)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

### Parti

Ricorrenti: Andreas Grund, in qualità di curatore nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler

Convenuti: Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE<sup>(1)</sup> osti all'applicazione di una norma che recepisca nel diritto nazionale l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE (nella fattispecie, l'articolo 95a, paragrafo 3, dell'UrHG), nel caso in cui la misura tecnologica in parola tuteli al contempo non solo opere o altri materiali protetti, bensì anche programmi per elaboratore.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 19 agosto 2013 — Milica Široká/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky**

(Causa C-459/13)

(2013/C 344/75)

*Lingua processuale: lo slovacco*

**Giudice del rinvio**

Najvyšší súd Slovenskej republiky

**Parti**

*Ricorrente:* Milica Široká

*Resistente:* Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nello spirito della tradizione giuridica europea, debba essere interpretato nel senso che ciascun titolare di tale diritto ha la facoltà di scegliere se avvalersi dell'accesso alla prevenzione sanitaria e a cure mediche o rifiutarlo, indipendentemente dalle condizioni obbligatorie stabilite dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, o se invece l'interesse generale a garantire un alto livello di tutela della salute dei cittadini europei non consenta al singolo una scelta siffatta.
- 2) Se l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i suoi paragrafi 1 e 4, lettera c), debba essere interpretato nel senso che l'obiettivo dell'Unione, in particolare, di prevenzione delle malattie e affezioni ed eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale non consente al cittadino europeo di rifiutare le vaccinazioni cosiddette obbligatorie, in quanto con tale comportamento sorge una minaccia per la sanità pubblica.

- 3) Se la potestà dei genitori, ai sensi dell'articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, il quale riguarda in particolare il principio unificante delle tradizioni costituzionali comuni, sia sovraordinata rispetto all'interesse generale alla tutela della salute, a vantaggio delle cure dei genitori sui figli minori.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 agosto 2013 — Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato**

(Causa C-463/13)

(2013/C 344/76)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd

*Convenuti:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare;
- 2) se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti.